



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17

OGGETTO: APPROVAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2020

L'anno **2020** addì **03** del mese di **Giugno** in Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi avvisi per le ore **18,30**, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in modalità mista, parte in "presenza" e parte in "video conferenza", secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 6.4.2020.

Risultano presenti i Signori:

<i>Consiglieri</i>		<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>		<i>Presente</i>
CARIA SILVIA	in presenza	SI	MEREU PAOLA	in presenza	SI
CERA ANDREA	in presenza	SI	MOLINU GIANLUCA	in videoconferenza	SI
CONGIU NICOLA	in presenza	SI	PILLONI RICCARDO	in presenza	SI
CONSALVO FRANCESCO	in presenza	SI	PINTUS DAVIDE	in presenza	SI
CROBEDDU FILOMENA	in presenza	SI	SABEDDU GIORGIO		NO
DEIDDA VINCENZA	in presenza	SI	SANNA SANDRO	in presenza	SI
DEMONTIS STEFANO	in presenza	SI	SCANO ANTONIO	in presenza	SI
DESOGUS FRANCESCO		NO	SERRA EMANUELA		NO
FANNI MANUELA	in presenza	SI	STARA SABRINA	in presenza	SI
GARAU LUIGI	in presenza	SI	TUVERI FILIPPO	in presenza	SI
LECIS FRANCESCO		NO	URRU ALESSANDRO	in presenza	SI
LICHERI SABRINA	in presenza	SI	VENTURELLI MATTEO	in presenza	SI
MELIS IVANO		NO			

Totale Presenti 20

Totale Assenti 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO, VENTURELLI MATTEO



COMUNE DI ASSEMINI

Il Presidente del Consiglio, Dr.ssa Silvia Caria, alle ore **18,56**, invita il Segretario Generale a procedere per la verifica del numero legale con il seguente esito: **Consiglieri presenti n. 20 di cui n. 1 in modalità “videoconferenza” (Molinu) – Consiglieri assenti n. 5 (Melis, Sabeddu, Serra, Desogus, Lecis).**

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Pintus e Pilloni per la maggioranza e il Consigliere Venturelli per la minoranza.

Il Presidente del Consiglio apre la fase delle comunicazioni alla quale intervengono, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Sindaco Sabrina Licheri, l'Assessore Garau e l'Assessore Ruggiu.

In riferimento alle suddette interrogazioni chiede e ottiene parola, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Consigliere Consalvo.

Il Presidente del Consiglio introduce la fase delle interrogazioni alla quale intervengono, come riportato nel verbale generale di seduta, i Consiglieri Demontis, Stara e Garau.

Esce dall'Aula Consiliare il Consigliere Scano. **Consiglieri presenti n. 19 – Consiglieri assenti n. 6 (Melis, Sabeddu, Serra, Desogus, Lecis, Scano).**

Il Presidente del Consiglio, conclusa la fase delle interrogazioni, introduce il punto all'ordine del giorno recante ad oggetto <<**Approvazione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020**>> e concede la parola al Sindaco per la relazione di competenza.

Illustra la proposta, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Sindaco Sabrina Licheri.

Rientra in Aula il Consigliere Scano. **Consiglieri presenti n. 20 – Consiglieri assenti n. 5 (Melis, Sabeddu, Serra, Desogus, Lecis).**

Chiedono e ottengono parola, come riportato nel verbale generale di seduta, i Consiglieri Comunali Sigg. Stara, Consalvo, Garau, Scano, Sanna, interviene, altresì, per repliche, il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio dà lettura, quindi, della proposta espressa nel dispositivo della Delibera di Giunta n. 73 del 18.05.2020 recante ad oggetto <<**Approvazione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020: proposta per il Consiglio**>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa.

L'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il seguente:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 20**
- **Consiglieri assenti n. 5 (Melis, Sabeddu, Serra, Desogus, Lecis)**
- **Voti favorevoli n. 13 (compreso il voto del Consigliere presente in videoconferenza)**
- **Astenuti n. 7 (Demontis, Mereu, Consalvo, Garau, Stara, Venturelli, Scano)**

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18.05.2020 recante ad oggetto <<**Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020: proposta per il Consiglio**>>, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che propone quanto di seguito indicato.

Premesso che il comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, a decorrere dal 1°gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TaRi) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il comma 738 del'art.1 legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha disposto: "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).....*"

Atteso che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n.147 dai commi da 641 a 668;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

Visto il comma 15 dell'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,n. 214 (introdotto dall'art.15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che dispone "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”

Visto il comma 15 ter dell'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,n. 214 (introdotto dall'art.15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31/03/2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato prorogato al 30/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato prorogato al 31/07/2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l'11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;

Considerato, inoltre, che al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, con la delibera 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che a fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica sono state adottate misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. n. 70 dell'17 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2020, recante «Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020», pubblicato nella G.U. n. 80 del 26 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 97 del 11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella G.U. n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti degli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 1 del 22.02.2020, n. 2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020; n. 11 del 24.03.2020; n. 12 del 25.03.2020; n. 13 del 25/03/2020; n. 14 del 03.04.2020; n.15 del 03.04.2020; n. 16 del 03.04.2020; n. 17 del 04.04.2020; n. 18 del 07.04.2020; n. 19 del 13.04.2020; n. 20 del 02/05/2020 e n. 21 del 03/05/2020;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 8 del 05.03.2020; n. 9 del 10.03.2020; n. 10 del 11.03.2020; n. 11 del 12.03.2020, n. 12 del 17.03.2020; n. 13 del 18.03.2020; n. 19 del 08/04/2020; n. 20 del 14/04/2020; n. 21 del 15/04/2020, n. 22 del 24/04/2020; n. 24 del 07/05/2020 e n. 25 del 07/05/2020;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e l'Allegato A "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" (MTR);

Considerato che la succitata delibera 443/2019/R/RIF, volta ad omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevede l'applicazione del nuovo metodo tariffario dall'anno 2020;

Vista la delibera ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'articolo 5 della suindicata Deliberazione ARERA n. 443/2019 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Preso atto, altresì, che il metodo MTR prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione ARERA del 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Vista la deliberazione ARERA del 12 marzo 2020 n. 59/2020/R/COM recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19”;

Visto il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020, in ordine all'“Emergenza Covid- 19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”);

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;

Vista la segnalazione dell'Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM recante “Segnalazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerata l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Considerata, altresì, l'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Visto l'art. 107 decreto–legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd “decreto Cura Italia”), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Visto il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

Visto il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Dato atto che l'art.58-quinquies del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, modifica l'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , in particolare le tabelle che riportano i coefficienti presuntivi minimi e massimi per la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, prevedendo che gli “studi professionali”, fino ad ora ricompresi nella stessa categoria degli “uffici e agenzie”, vengano inseriti nella categoria delle “banche e istituti di credito”;

Ritenuto, in considerazione di quanto soprariportato, della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, fatta eccezione per la categoria degli studi professionali che, ai sensi del sopracitato art 58-quinques del D.L. 124/2019 verranno inseriti nella categoria delle “banche e istituti di credito”, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre e dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 17/12/2018 recante ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019”;

Ritenuto pertanto applicare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 nelle misure di cui alle tabelle “A” (utenze domestiche) e “B” (utenze non domestiche), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” approvato con D.C.C. n. 33 del 08.07.2014, successivamente modificato con D.C.C. n. 42 del 30.07.2014, con D.C.C. n. 26 del 24/08/2015, con D.C.C. n. 37 del 21/12/2016, con D.C.C. n. 65 del 17.12.2018 e con D.C.C. n. 7 del 18/02/2019;

Visto il comma 660 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che stabilisce: *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”*

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati, finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la tutela dell’interesse alla salute e incolumità pubblica, hanno imposto la chiusura di ogni attività produttiva non strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 comma 641 della Legge n. 147 del 27/12/2013, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, nel rispetto del principio “chi inquina paga” dettato dalla direttiva comunitaria n. 2004/35/CE;

Considerato, in virtù del principio di cui sopra, che la sospensione delle attività, disposte con i provvedimenti governativi e con gli altri atti emanati dalle autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, ha comportato la minore produzione di rifiuti;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 sulla “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID- 19”;

Vista la Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” che individua misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 stabilendo tra le altre che *“.....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia*

opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” – declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a:

- nei casi in cui, per la determinazione dell'articolazione della tariffa, trovino applicazione le tabelle del d.P.R. 158/99:

- per le attività enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione K_d (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;*
- per le attività enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione K_d , applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;*
- per le attività enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente;*

Ritenuto, avvalendosi delle prerogative attribuite dall'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, per le motivazioni sopra evidenziate, riconoscere, in ragione della minore produzione di rifiuti, a favore delle attività commerciali ed artigianali sospese in ottemperanza dei soprarichiamati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e ordinanze Sindacali emanati per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, una riduzione atipica sulla TARI 2020, azzerando la quota fissa e la quota variabile della tariffa per un periodo forfettario pari a 60 giorni.

Precisato che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19:

- verrà riconosciuta e applicata d'ufficio con l'esclusione dal calcolo della TARI 2020, della quota relativa ad un periodo forfettario pari a 60 giorni;*
 - verrà riconosciuta e applicata d'ufficio esclusivamente alle attività sospese per effetto dei D.P.C.M., e ordinanze emanate in merito, che non hanno potuto svolgere l'attività di cui al codice ATECO principale sospeso;*
-

Di dare atto che il suindicato periodo di 60 giorni potrà essere esteso, dietro presentazione di apposita istanza di parte, per le attività alle quali sia stata ulteriormente preclusa l'apertura in ottemperanza di D.P.C.M. e ordinanze emanate in merito dagli organi di governo dopo la data del 04/05/2020;

Precisato che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19 di cui al punto precedente comprende le riduzioni di cui all'art. 1 della soprarichiamata deliberazione ARERA n. 158 /2020/R/rif del 5 maggio 2020, in quanto più favorevole per i contribuenti.

Ritenuto applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella misura massima prevista nello stesso regolamento.

Precisato, inoltre, che in deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la riduzione tariffaria di cui sopra sarà cumulabile con l'eventuale altra riduzione/agevolazione riconosciuta nel rispetto dello stesso regolamento.

Dato atto che le riduzioni Tari (Tassa Rifiuti) 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19 troveranno copertura sulle disponibilità del bilancio comunale 2020 stanziato con deliberazione G.M. n. 40 del 06/04/2020, recante Variazione urgente al bilancio di previsione 2020- 2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 - variazione per emergenza COVID – 19".

Dato atto che le riduzioni e agevolazioni di cui al vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" e le agevolazioni alle imprese sono quantificate complessivamente in euro in € 130.000,00 e troveranno copertura sulle disponibilità del bilancio comunale 2020.

Dato atto che la riscossione della TARI comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, nella misura del 5% come stabilita con Decreto del Sindaco Metropolitano della Città metropolitana di Cagliari;

Dato atto che in applicazione delle tariffe di cui sopra l'importo presunto della TARI è quantificato in € 3.900.000,00, al netto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art.15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 28 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto: "Approvazione nota aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e bilancio di previsione triennio 2020/2022 e relativi allegati;

Visto il D. Lgs.18/8/2000 n.267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta DGC n. 102/2020, approvata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18.05.2020, recante ad oggetto <<**Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020: proposta per il Consiglio**>>;

Acquisiti altresì i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta DCC n. 23/2020 recante ad oggetto << **Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020**>>;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, giusto verbale n. 14 del 28.05.2020;

DELIBERA

Di approvare la proposta della Giunta Comunale espressa con Deliberazione GC n. 73 del 18.05.2020.

Di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 17/12/2018, e come riportato nelle tabelle "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche), allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il PEF 2020 verrà approvato entro il prossimo 31 dicembre 2020, come previsto comma 5 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di dare atto che l'eventuale conguaglio della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito nei tre anni successivi, a decorrere dal 2021.

Di applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" approvato con D.C.C. n. 33 del 08.07.2014,

successivamente modificato con D.C.C. n. 42 del 30.07.2014, con D.C.C. n. 26 del 24/08/2015, con D.C.C. n. 37 del 21/12/2016, con D.C.C. n. 65 del 17.12.2018 e con D.C.C. n. 7 del 18/02/2019 nella misura massima prevista nello stesso regolamento.

Di riconoscere, avvalendosi delle prerogative attribuite dall'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, per le motivazioni sopra evidenziate, in ragione della minore produzione di rifiuti, a favore delle attività commerciali ed artigianali sospese in ottemperanza dei soprarichiamati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e ordinanze Sindacali emanati per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, una riduzione atipica sulla TARI 2020, azzerando la quota fissa e la quota variabile della tariffa per un periodo forfettario pari a 60 giorni.

Di dare atto che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19:

- verrà riconosciuta e applicata d'ufficio con l'esclusione dal calcolo della TARI 2020, della quota relativa ad un periodo forfettario pari a 60 giorni.

- verrà riconosciuta e applicata d'ufficio esclusivamente alle attività sospese per effetto dei D.P.C.M., e ordinanze emanate in merito, che non hanno potuto svolgere l'attività di cui al codice ATECO principale sospeso.

Di dare atto che il suindicato periodo di 60 giorni potrà essere esteso, dietro presentazione di apposita istanza di parte, per le attività alle quali sia stata ulteriormente preclusa l'apertura in ottemperanza di D.P.C.M. e ordinanze emanate in merito dagli organi di governo dopo la data del 04/05/2020.


Di dare che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19 di cui al punto precedente comprende le riduzioni di cui all'art. 1 della soprarichiamata deliberazione ARERA n. 158 /2020/R/rif del 5 maggio 2020, in quanto più favorevole per i contribuenti.

Di dare atto, inoltre, che in deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la riduzione tariffaria COVID 19 sarà cumulabile con l'eventuale altra riduzione/agevolazione riconosciuta nel rispetto dello stesso regolamento e che tutte le agevolazioni troveranno copertura con risorse di bilancio fino ad un importo di euro 130.000,00.

Di dare atto che in applicazione delle tariffe di cui sopra l'importo presunto della TARI 2020 è quantificato in € 3.900.000,00, al netto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504.

Di dare atto che il presente atto di approvazione delle tariffe TARI 2020 dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel

rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.





Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE
CARIA SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/___/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/_____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/___/_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.